

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 26/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente, per il tramite di un procuratore, ha rappresentato quanto segue:

- di aver sottoscritto due contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con l'odierna convenuta:
 - primo contratto:
 - Sottoscrizione: novembre 2003;
 - Commissioni istituto finanziatore: € 288,00;
 - Commissioni intermediazione: € 2.304,00;
 - Costi assicurativi: € 3.966,16;
 - Rata mensile: € 240,00;
 - Durata: 120 mesi;
 - Data estinzione: agosto 2009 (68a rata);
 - secondo contratto:
 - Sottoscrizione: agosto 2009;
 - Commissioni istituto finanziatore: € 1.032,65;
 - Commissioni intermediario finanziario: € 2.689,20;
 - Commissioni agenzia/mediazione: € 1.434,24;
 - Costi assicurativi: € 1.972,29;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Rata mensile: € 298,00;
- Durata: 120 mesi;
- Data estinzione: ottobre 2013 (50a rata);
- di avere sporto reclamo alla resistente, in data 22/05/2014, ove chiedeva il rimborso degli oneri anticipatamente pagati e non goduti per anticipata estinzione, al netto di quanto già stornato in sede di conteggio estintivo (€ 308,00 relativamente al secondo contratto), per un totale di € 6.705,07 (oltre agli interessi legali) così composto:
 - primo contratto:
 - Commissioni istituto finanziatore: € 124,80;
 - Commissioni intermediazione: € 998,40;
 - Costi assicurativi: € 1.731,66;
 - secondo contratto:
 - commissioni bancarie: € 602,37;
 - commissioni intermediario finanziario: € 1.568,70;
 - commissioni agenzia/mediazione: € 836,64;
 - costi assicurativi: € 1.150,50;
- che la resistente non riscontrava il reclamo.

La ricorrente ha chiesto al Collegio un rimborso, al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo, *“pari ad € 6.705,07 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento”*; chiede, inoltre, che la somma oggetto di rimborso venga ripartita e liquidata tra sé e la società di consulenza cui è stata conferita procura per la presentazione del ricorso.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- il secondo contratto è stato concluso in qualità di procuratore di un istituto bancario; ciononostante, per completezza di esposizione, le controdeduzioni svolte si riferiscono anche a detto contratto;
- a seguito dell'estinzione in via anticipata è stata portata in deduzione solamente la quota degli interessi non maturati, posto che le altre voci costituiscono il capitale finanziato, come specificato all'art. 1 delle condizioni generali;
- l'art. 3, accettato e sottoscritto dalla ricorrente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevede espressamente che, in caso di estinzione anticipata non sono rimborsabili le commissioni dell'istituto finanziatore, dell'intermediario finanziario resistente, di agenzia/mediazione, gli oneri erariali e i costi assicurativi.
- per il primo contratto, a seguito dell'estinzione in via anticipata, è stata portata in deduzione solamente la quota degli interessi non maturati, posto che le altre voci indicate all'art. 1 hanno natura *up-front* e non sono rimborsabili; l'art. 5 delle condizioni generali del contratto, accettato e sottoscritto dalla ricorrente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata sono rimborsabili solo gli interessi scalari del periodo successivo all'estinzione;
- la L. n. 221/1012 pone l'onere del rimborso delle spese assicurative a carico della competente compagnia assicuratrice, alla quale va indirizzata la relativa richiesta.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.



Il primo contratto è stato sottoscritto in data 30/09/2003, con scadenza nel 2013, e prevede il pagamento di n. 120 rate mensili di € 240,00 (€ 241,20 al momento dell'estinzione); le relative condizioni economiche e la descrizione delle singole voci di costo sono riportate nel frontespizio del contratto.

L'art. 5 delle condizioni generali del contratto prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata sono rimborsabili solo gli interessi scalari del periodo successivo all'estinzione.

Non è controversa l'estinzione anticipata del finanziamento dopo il pagamento della 68a rata nell'agosto 2009 in base alla lettera liberatoria versata in atti. Agli atti non è comunque disponibile il conteggio estintivo relativo al primo contratto. La convenuta non ha evidenziato l'esistenza di eventuali rimborsi.

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale "*ratione temporis*" in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; la cliente nel determinare la sua richiesta ha utilizzato un calcolo conforme a quello in questione.

contratto n.1					
Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-68=52)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1. Commissioni bancarie/finanziarie	288,00	2,40	124,80	-	124,80
2. Commissioni d'intermediazione/accessorie	2.304,00	19,20	998,40	-	998,40
3. Assicurazione	3.996,16	33,30	1.731,67	-	1.731,67
Totale commissioni e premio assicurativo (voce 1)+ Voce 2) +Voce 3)	6.588,16		2.854,87	-	2.854,87

Con riferimento alle commissioni dovute al mediatore, si rileva che sono presenti sul contratto timbro e firma dello stesso; non sono presenti clausole contrattuali che ne definiscono l'attività in relazione alla conclusione del contratto; non è presente documentazione attestante il pagamento della commissione.

Il secondo contratto è stato sottoscritto in data 7/08/2009, con decorrenza dall'1/09/2009 e scadenza nel 2019, e prevede il pagamento di n. 120 rate mensili di € 298,80 (e non € 298,00 come affermato dal ricorrente); le relative condizioni economiche e la descrizione delle singole voci di costo sono riportate nel frontespizio del contratto.

L'art. 3 delle condizioni generali del contratto prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata non sono rimborsabili le commissioni dell'istituto finanziatore, dell'intermediario finanziario resistente, di agenzia/mediazione, gli oneri erariali, i premi polizze assicurative e le spese.

Non è controversa l'estinzione anticipata del finanziamento dopo il pagamento della 50a rata in data 31/10/2013 in base al conteggio estintivo versato in atti.

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale "*ratione temporis*" in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; la cliente nel determinare la sua richiesta ha utilizzato un calcolo conforme a quello in questione.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto n.2					
Voci di costo rimborsabili "recurring"	Importo corrisposto al momento della stipula	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-50=70)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni bancarie	1.032,65	8,61	602,38		602,38
2) Commissioni intermediario	2.689,20	22,41	1.568,70	308,00	1.260,70
3) Commissioni agente/mediatore	1.434,24	11,95	836,64	-	836,64
4) Assicurazione	1.972,29	16,44	1.150,50		1.150,50
Totale commissioni e premio assicurativo voce 1)+ Voce 2) +Voce 3)	7.128,38		4.158,22	308,00	3.850,22

Con riferimento alle commissioni dell'agente/mediatore, si rileva che sono presenti sul contratto timbro e firma della convenuta, quale procuratrice della banca erogante; non sono presenti clausole contrattuali che ne definiscono l'attività in relazione alla conclusione del contratto; non è presente documentazione attestante il pagamento della commissione. Con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario, per entrambi i contratti, eccepisce che la richiesta va rivolta alla competente società di assicurazione; non è allegato il contratto di assicurazione.

Il totale degli importi rimborsabili per i due contratti è pari a € 6.705,09.

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 6.705,07; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.705,07, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 5115 del 25 giugno 2015

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA